

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A RECUPERO DEI MANCATI AMMORTAMENTI DI MISURATORI TRADIZIONALI

1. Ambito di applicazione

1.1 Le modalità di calcolo dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui al presente Allegato A si applicano nel caso di misuratori tradizionali di classe G4/G6 entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 e non ancora completamente ammortizzati alla data del 31 dicembre 2019.

2. Determinazione dell'Importo a Recupero dei Mancati Ammortamenti

2.1 L'Importo a Recupero dei Mancati Ammortamenti (IRMA), per ciascun anno di entrata in esercizio, è calcolato come differenza tra:

- a) valore netto residuo dei misuratori tradizionali calcolato sulla base delle effettive vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti;
- b) valore netto residuo dei misuratori tradizionali calcolato convenzionalmente assumendo un orizzonte di vita del misuratore costante nel tempo e pari a 15 anni;

2.2 Le modalità di calcolo descritte di seguito si applicano distintamente nel caso di:

- a) misuratori tradizionali non completamente ammortizzati al 31 dicembre 2019 e che siano ancora in esercizio alla medesima data del 31 dicembre 2019;
- b) misuratori tradizionali che siano stati sostituiti negli anni 2014 - 2019 in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e che al momento della dismissione non fossero ancora completamente ammortizzati.

3. IRMA su misuratori tradizionali in esercizio al 31 dicembre 2019

Determinazione costo storico residuo relativo al parco misuratori in esercizio al 31 dicembre 2019 e non ancora completamente ammortizzati

3.1 Ai fini del calcolo dell'IRMA relativo al parco misuratori in esercizio al 31 dicembre 2019 non ancora completamente ammortizzati si procede preliminarmente, per ciascuna località tariffaria, alla determinazione del costo storico al 31 dicembre 2019 dei misuratori tradizionali installati fino al 31 dicembre 2014¹, al netto delle dismissioni effettuate fino al 31 dicembre 2019:

$$\sum_g \sum_{t \leq 2014} CSres_{g,t}^{MisTrad} = \sum_g \sum_{t \leq 2014} \left(CS_{g,t}^{MisTrad} - \sum_{r \leq 2019} DismCS_{g,t,r}^{MisTrad} \right)$$

¹ A partire dall'anno 2012, la durata convenzionale dei misuratori tradizionali è stata portata a 15 anni; in relazione ai cespiti entrati in esercizio a partire dall'anno 2012, la restituzione del capitale investito resta integralmente garantita dalle disposizioni di cui all'articolo 57 della RTDG.

dove:

- g indica la classe dei misuratori tradizionali ed assume valori pari a G4 e G6;
- t indica l'anno di entrata in esercizio;
- r indica l'anno di effettuazione della dismissione dei misuratori tradizionali, compreso tra il 2014 e il 2019 (estremi inclusi);
- $CS_{g,c}^{MisTrad}$ indica il costo storico del misuratore tradizionale di classe g , ancora in esercizio al 31 dicembre 2019 e non ancora completamente ammortizzato al 31 dicembre 2019, entrato in esercizio in ciascun anno t ;
- $DismCS_{g,c,r}^{MisTrad}$ indica, per ciascuna classe g , il valore lordo delle dismissioni effettuate in ciascun anno r di misuratori tradizionali non ancora completamente ammortizzati.

Determinazione del fattore di degrado per l'anno tariffe 2020

3.2 Ai fini del calcolo dell'IRMA è necessario determinare, per ciascuna località tariffaria, il fattore di degrado relativo all'anno tariffe 2020 da applicare alla stratificazione dei costi storici residui dei misuratori in esercizio al 31 dicembre 2019, secondo il seguente algoritmo procedurale:

- a) calcolo del fattore di degrado all'anno tariffe 2020 ($FD_{g,t}^{vte,2020}$) considerando le vite tecniche *pro-tempore* vigenti nei diversi periodi di regolazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.1.1 della *Guida al calcolo delle tariffe di riferimento* resa disponibile in allegato alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS.
- b) determinazione del fattore di degrado all'anno tariffe 2020 di cui alla precedente lettera a) considerando, in luogo delle vite utili *pro-tempore* vigenti, una durata convenzionale ai fini tariffari di 15 anni.

Determinazione IRMA all'anno Tariffe 2020

3.3 Il valore IRMA per l'anno tariffe 2020 è determinato, per ciascun misuratore di ciascuna classe g che risulti non completamente ammortizzato al 31 dicembre 2019, secondo la seguente formula:

$$IRMA_{2020} = \sum_g \sum_{t \leq 20} CS_{g,t}^{MisTrad} \cdot [(1 - FD_{g,t}^{vte,2020}) - (1 - FD_{g,t}^{vt15,2020})] \cdot d_t^{2019=1}$$

dove:

- $FD_{g,t}^{vte,2020}$ indica per ciascun anno di entrata in esercizio t , il valore del fattore di degrado relativo all'anno tariffe 2020 calcolato sulla base delle effettive vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti;
- $FD_{g,t}^{vt15,2020}$ indica per ciascun anno di entrata in esercizio t , il valore del fattore di degrado relativo all'anno tariffe 2020, calcolato sulla base di una vita utile di 15 anni;
- $d_t^{2019=1}$ rappresenta il deflatore degli investimenti fissi lordi per ciascun anno di entrata in esercizio t , espresso a prezzi 2019.

3.4 Il valore dell'IRMA, come sopra determinato, viene riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024.

- 3.5 Per ciascuno degli anni tariffe successivi al 2020, la quota annuale dell'IRMA di cui al punto precedente è rivalutata applicando il tasso di variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi.

4. IRMA su parco misuratori tradizionali dismessi

- 4.1 Si procede in maniera del tutto analoga a quella descritta al paragrafo 3.3 in relazione ai misuratori ancora in esercizio al 31 dicembre 2019 considerando, in luogo del valore $CSres_{g,t}^{MisTrad}$ descritto al precedente paragrafo 3.1, il valore delle dismissioni comunicate con riferimento agli anni 2014 - 2019, in relazione ai misuratori tradizionali entrati in esercizio fino al 2014² e sostituiti in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:

$$IRMA_{2020} = \sum_g \sum_{t \leq 2014} \sum_{r=2014}^{2019} DismCS_{g,t,r}^{MisTrad} \cdot [(1 - FD_{g,t}^{vte,2020}) - (1 - FD_{g,t}^{vt15,2020})] \cdot d_t^{2019=}$$

- 4.2 Il valore dell'IRMA, come sopra determinato, viene riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024.
- 4.3 Per ciascuno degli anni tariffe successivi al 2020, la quota annuale dell'IRMA di cui al punto precedente è rivalutata applicando il tasso di variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi.

5. Criteri per la dichiarazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe G4/G6 effettuate nel periodo 2014-2019

- 5.1 Le dismissioni di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6, effettuate in ciascun anno a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2019 in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, espresse a costo storico, sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.

² Con le medesime precisazioni di cui alla precedente nota 1.